



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 2

**Publicato sul sito www.agcm.it
13 gennaio 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A559 - META/SIAE	
<i>Provvedimento n. 31433</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS2046 - COMUNE DI OSPEDALETTI (IM) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE-ANNULLAMENTO PRECEDENTI DELIBERAZIONI E APPROVAZIONE NUOVO ATTO DI INDIRIZZO	7

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A559 - META/SIAE
Provvedimento n. 31433

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la propria delibera adottata in data 4 aprile 2023, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, dell'articolo 14 e dell'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito complessivamente Meta), al fine di accertare una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente, in un contesto caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate, nella possibile violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nel corso della negoziazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) della nuova licenza per l'utilizzazione delle opere musicali da quest'ultima tutelate sulle piattaforme *social* di Meta;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 dicembre 2024, con la quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 dicembre 2024, con la quale le società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, impegni secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*", consistenti in misure di natura comportamentale, applicabili sia ai cicli negoziali in essere che ai prossimi cicli negoziali, volte i) ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede e ii) che le controparti negoziali ricevano i dati necessari durante le negoziazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 della "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", l'Autorità si riserva la possibilità di

consentire la presentazione di impegni anche oltre il termine previsto dal predetto articolo 14-ter in ipotesi eccezionali, quali appaiono essere quelle del caso di specie in ragione delle specificità della fattispecie e della natura delle condotte oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che gli impegni presentati appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 10 gennaio 2025, sul sito Internet dell'Autorità, i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 10 febbraio 2025, alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1, Piazza Giuseppe Verdi n. 6/A, 00198 Roma, tel. n. 06/85821.321, PEC <protocollo.agcm@pec.agcm.it>;

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 12 marzo 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2046 - COMUNE DI OSPEDALETTI (IM) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE-ANNULLAMENTO PRECEDENTI DELIBERAZIONI E APPROVAZIONE NUOVO ATTO DI INDIRIZZO

Roma, 19 settembre 2024

Comune di Ospedaletti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 17 settembre 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Ospedaletti del 15 luglio 2024, n. 80, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari – Annullamento precedenti deliberazioni in materia ed approvazione nuovo atto di indirizzo*", conosciuta in data 9 agosto 2024.

Con la Deliberazione n. 80/2024, il Comune di Ospedaletti ha deliberato l'annullamento delle Deliberazioni n. 148/2023 (oggetto di un parere motivato ai sensi del richiamato articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990 da parte dell'Autorità¹), n. 14/2024 e 54/2024; e dall'altro, ha fornito nuovi indirizzi agli uffici competenti in tema di concessioni demaniali marittime.

In particolare, con il provvedimento in esame, dopo aver ripercorso i precedenti normativi e giurisprudenziali, nonché le delibere adottate, il Comune di Ospedaletti ha:

- i) deliberato di annullare le proprie precedenti deliberazioni, ritenute superate dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, dalle pronunce del Consiglio di Stato del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 che hanno affermato la perentorietà e non prorogabilità del termine del 31 dicembre 2024;
- ii) fornito al proprio Servizio demanio Marittimo l'indirizzo di dare "*facoltà a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari di presentare, entro la data del 15.10.2024, la documentazione progettuale concernente la: • riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione [...]; • realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle*

¹ AS2020 - Comune di Ospedaletti (IM) - Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 29/2024.

persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare; • realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione; • ove possibile, inserimento dello stabilimento o parte di esso sotto la passeggiata, anche prevedendo l'allargamento della stessa".

Il Comune, pertanto, delibera di dare "adeguata forma di pubblicità" alle progettazioni di cui sopra e di procedere "in caso di osservazioni o istanze concorrenti" alla redazione e pubblicazione di bandi concorrenti per l'assegnazione delle concessioni, in conformità con il codice della navigazione e i principi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), della legge n. 118/2022.

Il Comune prende, altresì, atto che "molto probabilmente" non potrà rispettare il termine del 31 dicembre 2024, considerata la necessità di dare a eventuali soggetti terzi la possibilità di disporre di "un congruo e corrispondente" tempo per predisporre la documentazione progettuale concorrente. Infine, la deliberazione n. 80/2024 afferma che "nel caso intervenga una modifica della vigente normativa in materia di gestione e progettazione delle strutture balneari [...] provvederà tempestivamente con i dovuti adeguamenti".

Mediante il richiamato provvedimento il Comune di Ospedaletti avrebbe inteso dare esecuzione ai principi normativi e giurisprudenziali, avviando le procedure a evidenza pubblica.

Al riguardo, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, l'Autorità rileva che, nonostante le intenzioni riportate nella Deliberazione n. 80/2024, quest'ultima sia inidonea a superare le criticità riscontrate nell'originario parere reso ai sensi dell'articolo 21-bis con riferimento alla proroga delle concessioni demaniali marittime e presenti ulteriori aspetti problematici sia con riferimento alla procedura da seguire per l'assegnazione delle nuove concessioni sia con riferimento alla tempistica di conclusione della stessa.

Per quanto attiene al primo aspetto, ossia la proroga delle concessioni demaniali marittime in essere nel Comune di Ospedaletti, si osserva che nella deliberazione n. 148/2023, oggi annullata e già oggetto di contestazione da parte dell'Autorità, il Comune deliberava di differire la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024 che veniva ritenuto il "termine massimo di scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere, rientranti nella fattispecie in argomento". Con la deliberazione n. 80/2024, al contrario, il Comune afferma esplicitamente di non poter rispettare il termine del 31 dicembre 2024, non indicando alcuna scadenza delle concessioni o un termine certo di conclusione della procedura avviata per l'assegnazione delle nuove concessioni (v. *infra*).

Tale circostanza, allo stato, si traduce di fatto in una proroga *sine die* delle concessioni insistenti nel Comune di Ospedaletti, tenuto anche conto del fatto che il Comune delibera l'intenzione di adeguare "tempestivamente" le proprie decisioni "nel caso intervenga una modifica della vigente normativa in materia di gestione e progettazione delle strutture balneari".

Con riferimento alle proroghe, del resto, il Consiglio di Stato, nelle citate sentenze del maggio 2024, ha affermato il principio per cui si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione solo la proroga

“tecnica” limitata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle gare e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024².

Con riferimento alla procedura che il Comune intende seguire per l’assegnazione delle nuove concessioni si rileva quanto segue.

Nella delibera oggetto di valutazione, il Comune – nel riprendere il contenuto di una propria precedente delibera (la n. 54/2024) – fornisce indirizzo agli uffici comunali competenti di dare facoltà agli attuali concessionari di presentare, entro la data del 15 ottobre 2024, documentazione progettuale volta a riqualificare e mettere in sicurezza le strutture esistenti e realizzare ulteriori opere volte a garantire l’accesso al mare e la difesa costiera. Secondo quanto si legge nella delibera il confronto concorrenziale è solo successivo ed eventuale, in quanto subordinato alla presentazione di eventuali osservazioni o domande a seguito della pubblicazione dei progetti presentati dagli attuali concessionari. Solamente in caso di istanze concorrenti, il Comune procederà alla redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni.

Nella delibera, inoltre, non viene fornita alcuna precisazione in merito alle modalità e alle tempistiche con cui il Comune intende ottemperare alla pubblicazione dei progetti né i termini che verranno concessi ai possibili altri operatori per poter presentare i progetti in concorrenza. In merito, la deliberazione n. 80/2024 si limita ad affermare che verrà data “*adeguata forma di pubblicità della progettazione*” e che eventuali terzi interessati disporranno di “*un congruo e corrispondente tempo per predisporre la documentazione progettuale concorrente*”.

Anche con riferimento alla tempistica per lo svolgimento delle procedure di gara, l’Autorità ritiene non superate le criticità concorrenziali già espresse. E invero, va rilevato come, in generale, la Deliberazione n. 80/2024 non fornisca alcun cronoprogramma o altra indicazione in merito alla conclusione delle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni.

Al riguardo, si rileva che, nella propria segnalazione AS2029³, l’Autorità ha auspicato che venissero previste forme procedurali di avvio d’ufficio piuttosto che su istanza di parte. Ciò in quanto, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato, il regime dell’evidenza pubblica, discendente

² Cfr. Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481, cit., punti 57.2 e 57.3. Secondo il giudice amministrativo, in particolare, “[a]ffinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi”. L’articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022 “consente infatti la proroga tecnica, testualmente, solo per il tempo strettamente necessario «alla conclusione della procedura», che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza, in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire, finalmente, le gare, non essendo consentito comunque, sul piano logico prima ancor che cronologico, disporre una proroga tecnica finalizzata alla conclusione di una procedura di gara che nemmeno sia stata avviata, quantomeno a livello programmatico”. Tale soluzione, prosegue il Consiglio di Stato, “consente di evitare le incertezze prospettate dalle parti in relazione all’imminente avvio della stagione balneare e richiede una decisione dell’ente competente in favore della indizione delle gare con conseguente possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni con atto motivato, in virtù del quale fino alla data sopra indicata – il 31 dicembre 2024 – l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente, laddove prorogata alle condizioni appena chiarite, è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161 cod. nav., come chiarisce lo stesso art. 3, comma 3, della l. n. 118 del 2022”.

³ AS2029 – Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, in Bollettino n. 32/2024. Si vedano in senso conforme anche AS2002 - Comune di Viareggio (LU) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 27/2024; AS2003 - Comune di Camaiore (LU) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 27/2024; AS1930 - Comune di Jesolo (VE) - Procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in Bollettino n. 49/2023. In senso analogo, anche ANAC, atto di segnalazione in materia di concessioni di beni demaniali, delibera 6 settembre 2022, n. 396.

dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), è volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati.

In ogni caso, anche laddove l'ente affidante opti per una procedura selettiva a seguito di istanza di parte, l'Autorità ha rappresentato che la procedura deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e, quindi, le *chances* concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri di trasparenza, imparzialità, pubblicità e *par condicio*.

L'Autorità considera necessario, pertanto, che nella procedura su istanza di parte per la selezione dei concessionari sia fornita adeguata pubblicità all'avviso e, dunque, all'avvio della procedura e al suo svolgimento e completamento, circostanza che non può essere rinvenuta nel caso di pubblicità esclusivamente locale o per un periodo di tempo limitato. Inoltre, l'Amministrazione non deve ostacolare l'effettivo confronto concorrenziale mediante comportamenti ostruzionistici o dilatori nei confronti dei concorrenti potenziali o volti a favorire i concessionari uscenti, come nel caso di specifici inviti indirizzati dall'ente concedente ai concessionari uscenti per indurli a presentare domanda di rinnovo delle concessioni.

Nel caso di specie, si ritiene che tali prescrizioni non possano ritenersi soddisfatte.

Infine, nessuna indicazione nella deliberazione viene fornita in merito alle caratteristiche che i progetti devono rispettare né in merito alla durata delle nuove concessioni.

Sotto quest'ultimo aspetto, si ricorda che l'Autorità, nella citata segnalazione AS2029, aveva ritenuto che, impregiudicata la legittimità della scelta dell'amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti (ad esempio, volti alla qualificazione di una determinata area o per l'esecuzione di opere a ridotto impatto ambientale), al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, la durata della concessione dovrebbe essere commisurata al valore della stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Ospedaletti del 15 luglio 2024, n. 80 si ponga in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere. In particolare, il provvedimento comunale in questione si pone in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Ospedaletti dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il

suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Ospedaletti al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta del Comune di Ospedaletti del 15 luglio 2024 n. 80, avente a oggetto "Concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari – Annullamento precedenti deliberazioni in materia ed approvazione nuovo atto di indirizzo".

L'Autorità, il 17 settembre 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Ospedaletti, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta del 15 luglio 2024, n. 80, avente a oggetto "Concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari – Annullamento precedenti deliberazioni in materia ed approvazione nuovo atto di indirizzo", conosciuta in data 9 agosto 2024.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che la Deliberazione della Giunta del Comune di Ospedaletti in parola si ponga in contrasto con i principi concorrenziali di cui all'art. 49 TFUE e 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito della ricezione del predetto parere motivato, il Comune di Ospedaletti non ha fornito alcun riscontro all'Autorità.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 3 dicembre 2024, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria la Deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2024, n. 80, adottata dal Comune di Ospedaletti e concernente la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 2 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
